Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 4 marzo 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFF.CIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** •
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori a vita

Il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data 2 marzo 1963, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59 della Costituzione, ha nominato Senatori a vita gli onorevoli CESARE MERZAGORA, FERRUCCIO PARRI e MEUCCIO RUINI.

(1230)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1962, n. 1988.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento di « Semeiotica chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 28 dicembre 1961, n. 34 della Regione siciliana integrata dalla successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Palermo il 24 aprile 1962 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « Semeiotica chirurgica », in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e, ai sensi dell'art. 1 (sub-art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465; un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.800.000 (tre milioni ottocentomila) e lire 1.800.000 (un milione ottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 ed in lire 760.000 (settecentosessantamila) e lire 360.000 (trecentosessantamila) per la costituzione dello speciale fondo per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

L'Università di Palermo si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti di cui all'art. 2, oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, dei titolari medesimi, previsti dall'art. 3.

Art. 5.

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, i posti di cui all'art. 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.

Art. 6.

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 51. — VILLA

Repertorio n. 116

Convenzione per la istituzione della cattedra di Semeiotica chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore nove, in Palermo, nell'ufficio dell'Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata, 11, innanzi a me dott. Nicola Grillone di Giovanni, nato a Caserta il 13 febbraio 1933, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale del 9 agosto 1961, n. 885, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1961, registro n. 1, foglio n 135, sono presenti:

a) l'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato, in Palermo, via Sgarlata n. 11;

b) il prof. dott. Tommaso Ajello, nato a Bagheria il 2 gennaio 1903, domiciliato per la carica in questa via Maqueda presso il rettorato dell'Università degli studi di Palermo che dichiara di intervenire quale rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Palermo, essendo autorizzato alla stipula di esso atto, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Università in data 29 marzo 1962, che, segnata di lettera « *A* », si allega al presente atto;

c) il prof. dott. Lelio Rossi, nato a Palermo il 4 settembre 1898, direttore regionale presso l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo;

d) il dott. Francesco Malleo, nato a Palermo il 3 aprile 1914, ispettore centrale presso l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo.

Premesso

che con legge regionale n. 34 del 28 dicembre 1961, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione, parte I, n. 2, del 13 gennaio 1962, è stata autorizzata la stipula di una convenzione per la istituzione di una Cattedra di Semeiotica chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, a modifica della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1955;

che l'art. 2 della legge n. 34 del 28 dicembre 1961 prevede che: « all'art. 3 della legge 4 aprile 1955, n. 29 è aggiunto il seguente comma: — per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 — »;

che alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge regionale sopra indicata è stato provveduto con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana il 13 gennaio 1962;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato « *B* ») il Senato accademico (allegato « *C* ») e il Consiglio di amministrazione (allegato « *A* ») della Università di Palermo hanno accettato la istituzione di detta Cattedra salva l'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione;

i comparenti suddetti della cui identità personale io sono certo, con l'assistenza dei sopracitati testimoni, al fine di dare esecuzione alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 34, integrata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Palermo è istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in conformità alle disposizioni tutte di cui alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 34, integrata con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, in aggiunta ai posti di organico, un posto di ruolo da destinare alla Cattedra di Semeiotica chirurgica.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 34 e della successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Palermo la somma annua occorrente per il funzionamento del posto di ruolo di cui al precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della Cattedra, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del titolare della Cattedra dovranno essere operate per disposizioni di legge, in conto entrate del tesoro.

L'erogazione della detta somma sarà corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio del professore di ruolo che sarà assunto alla Cattedra stessa per pubblico concorso.

Art. 3.

Le somme di cui all'articolo precedente n. 2 saranno corrisposte all'Università di Palermo entro il primo semestre di ciascun anno accademico.

Art. 4.

L'Università degli studi di Palermo assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della Cattedra comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto titolare dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del tesoro.

Art. 5.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione assume lo impegno di aumentare la somma di cui al precedente art. 2 in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o di eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore dei professori titolari di Cattedre delle Università degli studi della Repubblica.

Art. 6.

La presente Convenzione avrà la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio del professore titolare della Cattedra.

La presente convenzione è rinnovabile per un ulteriore periodo di anni venti su richiesta delle parti contraenti da effettuarsi durante il ventesimo anno della sua validità.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo i contributi previsti, il posto istituito dalla presente convenzione si intenderà soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entità della liquidazione e la causa che determinerà la estinzione del rapporto d'impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà allo Stato la eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare della Cattedra.

Art. 8.

La presente convenzione, perchè stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa. Essa diventerà esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporrà l'approvazione.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alla loro volontà.

F.to: Gaetano LO MAGRO, *n. q.*
F.to: Tommaso AIELLO, *n. q.*
F.to: ROSSI
F.to: MALLEO
F.to: Nicola GRILLONE, *ufficiale rogante.*

Repertorio n. 117

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Semeiotica chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore dieci, in Palermo, nell'Ufficio dell'Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata, 11, innanzi a me dott. Nicola Grillone di Giovanni, nato a Caserta il 13 febbraio 1933, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale del 9 agosto 1961, n. 885, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1961, registro n. 1, foglio n. 135, sono presenti:

a) l'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato, in Palermo, via Sgarlata n. 11;

b) il prof. dott. Tommaso Ajello, nato a Bagheria il 2 gennaio 1903, domiciliato per la carica in questa via Maqueda presso il rettorato dell'Università degli studi di Palermo che dichiara di intervenire quale rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Palermo, essendo autorizzato alla stipula di esso atto, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione della stessa Università in data 29 marzo 1962, che, segnata di lettera « *A* », si allega al presente atto;

c) il prof. dott. Lelio Rossi, nato a Palermo il 4 settembre 1898, direttore regionale presso l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo;

d) il dott. Francesco Malleo, nato a Palermo il 3 aprile 1914, ispettore centrale presso l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo.

Premesso

che con atto in data odierna stipulato fra le stesse parti e annotato al n. 116 del mio repertorio si è provveduto alla convenzione prevista dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 34, per la istituzione di un posto di professore di ruolo titolare alla Cattedra di Semeiotica chirurgica presso l'Università di Palermo;

che con la citata legge della regione n. 34 del 28 dicembre 1961, art. 1 è stata autorizzata la stipula di altra convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla Cattedra di Semeiotica chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo, a modifica della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1955;

che l'art. 2 della legge n. 34 del 28 dicembre 1961 prevede che: « all'art. 3 della legge 4 aprile 1955, n. 29 è aggiunto il seguente comma: — per quanto non previsto nella presente legge si applicano in quanto compatibili le norme della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 — »;

che alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge regionale sopra indicata è stato provveduto con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana il 13 gennaio 1962;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato « *B* ») il Senato accademico (allegato « *C* ») e il Consiglio di amministrazione (allegato « *A* ») della Università degli studi di Palermo hanno accettato la istituzione di detto posto, salva l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione;

i comparenti suddetti della cui identità personale io sono certo, con l'assistenza dei sopracitati testimoni, al fine di dare esecuzione alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 34, integrata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Palermo è istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, ed in conformità alle disposizioni tutte di cui alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 34, integrata con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di ruolo di assistente alla Cattedra di Semeiotica chirurgica.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 34 e della successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Palermo la somma annua occorrente per il funzionamento del posto di ruolo istituito con il precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate, per disposizioni di legge, in conto entrate del tesoro.

L'erogazione della detta somma sarà corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio dell'assistente di ruolo che sarà assunto al posto stesso per pubblico concorso.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente art. 2 saranno corrisposte all'Università di Palermo entro il primo semestre di ciascun anno accademico.

Art. 4.

L'Università degli studi di Palermo assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente, comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del tesoro.

Art. 5.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione assume lo impegno di aumentare la somma di cui al precedente art. 2 in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o di eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore degli assistenti di ruolo alle cattedre delle Università degli studi della Repubblica.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio dell'assistente di ruolo.

La presente convenzione è rinnovabile per un ulteriore periodo di anni venti su richiesta delle parti contraenti da effettuarsi durante il ventesimo anno della sua validità.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo o per qualsivoglia motivo i contributi previsti, il posto istituito dalla presente convenzione si intenderà soppresso con la conseguente cessazione dal servizio dell'assistente di ruolo.

In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entità della liquidazione e la causa che determinò l'estinzione del rapporto d'impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà allo Stato la eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al detto assistente.

Art. 8.

La presente convenzione, perchè stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa. Essa diventerà esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporrà l'approvazione.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alla loro volontà.

F.to: Gaetano Lo Magro, *n. n.*
F.to: Tommaso Aiello, *n. n.*
F.to: Lelio Rossi
F.to: Malleo
F.to: Nicola Grillone, *ufficiale rogante.*

Registrato a Palermo, Uff. Atti Pubblici, addì 3 maggio 1962, al n. 1835 Libro 1, vol. 71 M.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. **1989.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Regina Pacis, al quartiere Gallaratese, nel comune di Milano.

N. 1989. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano, in data 28 ottobre 1961, integrato con dichiarazione del 23 gennaio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia Regina Pacis, al quartiere Gallaratese, nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 58. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. **1990.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Caterina, in frazione Castagnè-Santa Caterina, del comune di Pergine Valsugana (Trento).

N. 1990. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento, in data 17 maggio 1962, integrato con dichiarazione del 7 giugno 1962, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Caterina in frazione Castagnè-Santa Caterina, del comune di Pergine Valsugana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 59. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **1991.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per l'incremento scientifico dell'Università di Roma.

N. 1991. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio per l'incremento scientifico dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 48. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **1992.**

Trasformazione dell'Opera pia Istituto Manini e modifica dello statuto dell'Orfanotrofio femminile, con sede in Cremona.

N. 1992. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Istituto Manini, con sede in Cremona, viene trasformata a favore del locale Orfanotrofio femminile, e ne viene approvata la modifica dell'art. 34 dello statuto dell'Orfanotrofio medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 47. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 134.

Assegnazione di due dei rimanenti quattro posti di professore universitario di ruolo, dei quaranta destinati al raddoppiamento di cattedre con effetto dall'anno accademico 1963-64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono istituiti, con effetto dall'anno accademico 1963-64, centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui 40 da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le Facoltà scientifiche e a 500 per le altre;

Veduti i propri decreti in data 1 e 23 dicembre 1962, con i quali veniva fatto luogo alla ripartizione di 116 dei 120 posti di professore universitario di ruolo di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti quattro posti da destinarsi al raddoppiamento di cattedre;

Ravvisata la necessità di procedere, intanto, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione di due dei quattro restanti posti di professore di ruolo destinati al raddoppiamento di cattedre;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Due dei rimanenti quattro posti di professore universitario di ruolo, dei 40 destinati al raddoppiamento di cattedre, sono assegnati, con effetto dall'anno accademico 1963-64, alle Facoltà di cui appresso, per gli insegnamenti rispettivamente indicati:

UNIVERSITÀ DI ROMA

	Numero dei posti
Facoltà di Giurisprudenza:	—
per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di diritto privato . .	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Letteratura latina	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1963, n. 135.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Italiano di genealogia e araldica, con sede in Roma.

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto italiano di genealogia e araldica, con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 136.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle « Pie Operaie di San Giuseppe », con sede in Firenze.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle « Pie Operaie di San Giuseppe », con sede in Firenze.

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1962.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'istituto postelegrafonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, registro n. 46 Ufficio riscontro poste, foglio n. 33, riguardante la costituzione per il quadriennio 25 novembre 1961-24 novembre 1965, del Collegio dei revisori dell'istituto postelegrafonici;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno alla Commissione di cui sopra, del rappresentante del personale sig. Ruggero Eugeni, perchè collocato a riposo;

Viste le terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, pervenute entro il termine di trenta giorni dalla richiesta;

Decreta:

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 24 novembre 1965, il sig. Antonino Attardi, ufficiale dell'albo nazionale p. t., è nominato membro del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del sig. Ruggero Eugeni, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 24 dicembre 1962

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Registro n. 03 Uff. risc. poste tel., foglio n. 305. — ANSALONE

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1963.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, in sostituzione delle condizioni per l'adeguamento dei capitali assicurati ed eventuali variazioni del valore monetario;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma (in sostituzione del decreto ministeriale 24 settembre 1960).

Roma, addì 15 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1122)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1963.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, con le successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa stessa;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune voci doganali in armonia con le intese raggiunte al riguardo in sede C.E.E. e con le esigenze manifestate dalle categorie interessate;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

La nomenclatura statistica delle merci rientranti nelle voci doganali sotto indicate e riportata nella tariffa dei dazi doganali in corrispondenza delle voci stesse è modificata come appresso:

Voci doganali	Modificazioni alla nomenclatura statistica
01.03-A-II-b	Il numero 05 è sostituito con tre asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 03. (n) Scrofe di un peso di 160 kg. o più, che abbiano figliato almeno una volta 04. (n) non nominati
01.05-A	La ripartizione richiamata con un asterisco e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 02. pesanti più di 185 gr.: galli, galline, polli e pollastre 03. pesanti più di 185 gr.: anatre 06. pesanti più di 185 gr.: tacchini e tacchine 07. pesanti più di 185 gr.: oche 09. pesanti più di 185 gr.: faraone 10. pesanti 185 gr. o meno: pulcini detti « di un giorno » 11. pesanti 185 gr o meno: altri
01.05-B	La ripartizione richiamata con due asterischi e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 14. pesanti più di 185 gr.: galli, galline, polli e pollastre 15. pesanti più di 185 gr.: anatre 16. pesanti più di 185 gr.: tacchini e tacchine 17. pesanti più di 185 gr.: oche 18. pesanti più di 185 gr.: faraone 19. pesanti 185 gr. o meno: pulcini detti « di un giorno » 20. pesanti 185 gr. o meno: altri
02.01-A-III-a	Il numero 03 è sostituito con un asterisco richiamante la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 04. in carcasse o mezze carcasse: fresche o refrigerate 05. in carcasse o mezze carcasse: congelate 08. altre: fresche o refrigerate 09. altre: congelate
02.01-B-II-a-1-aa	Il numero 22 è sostituito con due asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 28. della specie bovina 29. della specie suina
02.01-B-II-a-1-bb	Il numero 23 è sostituito con tre asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 30. della specie bovina 31. della specie suina
02.01-B-II-b-1-aa	Il numero 13 è sostituito da quattro asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 32. della specie bovina 33. della specie suina
02.01-B-II-b-1-bb	Il numero 14 è sostituito da cinque asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 34. della specie bovina 35. della specie suina
02.02-A	Il numero 01 è sostituito da sei asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 05. polli e pollastre da arrostire (« broilers »), non in pezzi 09. galli, galline, polli e pollastre: altri, non in pezzi 11. anatre: non in pezzi 13. tacchini e tacchine: non in pezzi 14. oche: non in pezzi 15. faraone: non in pezzi 18. pezzi e parti di galli, galline, polli, pollastre 21. pezzi e parti di volatili di altra specie
02.05	Il numero 00 è sostituito da due asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 01. grasso di volatili, non pressato nè fuso 04. altri
03.02-A-I-c-1-bb-beta	Il numero 31 è sostituito con il numero 24
04.05-A-I	Il numero 01 è sostituito da quattro asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 12. di volatili da cortile della voce 01.05: da cova 15. di volatili da cortile della voce 01.05: altri: di galline 18. di volatili da cortile della voce 01.05: altri: di altra specie 21. di altri volatili
04.05-A-II	Il numero 02 è sostituito da cinque asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 24. di volatili da cortile della voce 01.05: da cova 27. di volatili da cortile della voce 01.05: altri: di galline 30. di volatili da cortile della voce 01.05: altri: di altra specie 33. di altri volatili
04.05-B-I-a	La ripartizione richiamata con un asterisco e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 37. giallo d'uova: secco 38. giallo d'uova: altro 41. uova sgusciate: secche 42. uova sgusciate: altre
04.05-B-I-b	La ripartizione richiamata con due asterischi e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 45. giallo d'uova: secco 46. giallo d'uova: altro 49. uova sgusciate: secche 50. uova sgusciate: altre

Voci doganali	Modificazioni alla nomenclatura statistica
07.01-D-II	Il numero 23 è sostituito da un asterisco richiamante la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 21. cicoria witloof (chicorium intybus, varietas foliosum) 22. insalate altre
07.01-G-II-a	Il numero 34 è sostituito da due asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 36. carote 37. navoni
07.01-G-II-b	Il numero 35 è sostituito da tre asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 62. carote 63. navoni
08.02-A-I	Il numero 01 è sostituito da cinque asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 12. arance amare 13. altre
08.02-A-II	Il numero 02 è sostituito da sei asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 15. arance amare 16. altre
08.06-B-II	Il numero 09 è sostituito da un asterisco richiamante la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 13. pere di sidro, presentate alla rinfusa 16. altre
10.01-A-I	La ripartizione richiamata a piè di pagina con un asterisco è modificata come segue: 08. duro (Triticum durum): destinato alla semina 09. altro: destinato alla semina 11. duro (Triticum durum): per altri usi 12. altro: per altri usi
10.01-A-III	La ripartizione richiamata a piè di pagina con tre asterischi è modificata come segue: 13. duro (Triticum durum): destinato alla semina 14. altro: destinato alla semina 17. duro (Triticum durum): per altri usi 18. altro: per altri usi
10.02-A	Il numero 01 è sostituito da quattro asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 03. destinata alla semina 04. per altri usi
10.02-C	Il numero 05 è sostituito da cinque asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 06. destinata alla semina 07. per altri usi
10.07-B-I	Il numero 03 è sostituito da un asterisco richiamante la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 05. miglio 07. scagliola 08. sorgo e durra 10. altri cereali
10.07-B-II	Il numero 06 è sostituito con due asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 12. miglio 13. scagliola 14. sorgo e durra 16. altri cereali
11.02-A-I-a	Il numero 01 è sostituito con un asterisco richiamante la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 27. di frumento duro (Triticum durum) 28. di frumento tenero
11.02-A-I-b	Il numero 02 è sostituito con due asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 12. mondato o perlato, anche spezzato o schiacciato (compresi i fiocchi ottenuti da grani mondati o perlati) 13. semplicemente spezzato o schiacciato (compresi i fiocchi ottenuti da grani non perlati nè mondati)
11.02-A-II-b	Il numero 04 è sostituito con tre asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina 25. mondata o perlata, anche spezzata o schiacciata (compresi i fiocchi ottenuti da grani mondati o perlati) 37. semplicemente spezzata o' schiacciata (compresi i fiocchi ottenuti da grani non perlati nè mondati)
11.02-A-III-a	Il numero 05 è sostituito con quattro asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 39. fiocchi ottenuti da cereali mondati o perlati: di orzo 41. fiocchi ottenuti da cereali mondati o perlati: di avena 43. fiocchi ottenuti da cereali non mondati nè perlati: di orzo 45. fiocchi ottenuti da cereali non mondati nè perlati: di avena
11.02-A-III-b-1-aa	Il numero 06 è sostituito con cinque asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 29. di spolta 47. di frumento segalato
11.02-A-III-b-2-aa epsilon	Il numero 19 è sostituito con sei asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 49. perlato, anche spezzato o schiacciato 51. semplicemente spezzato o schiacciato
11.02-A-III-b-2-bb	Il numero 22 è sostituito con sette asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 53. avena mondata o perlata, anche spezzata o schiacciata 55. avena semplicemente spezzata o schiacciata 57. altri cereali mondati o perlati anche spezzati o schiacciati (compresi i fiocchi ottenuti da cereali mondati o perlati) 60. altri cereali semplicemente spezzati o schiacciati (compresi i fiocchi ottenuti da cereali non perlati nè mondati)
11.06-A-II	Il numero 04 è sostituito con un asterisco richiamante la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 02. denaturati 03. non denaturati
11.06-B-I	Il numero 05 è sostituito con due asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 06. denaturati 07. non denaturati
11.06-B-II	Il numero 08 è sostituito con tre asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 09. denaturati 10. non denaturati

Voci doganali	Modificazioni alla nomenclatura statistica
16.02-A-II	Il numero 02 è sostituito con due asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 03. contenenti fegato di maiale 04. di volatili da cortile (escluso oca e anitra) 10. altri
16.02-B-I	Il numero 05 è sostituito con tre asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 12. di volatili da cortile 15. altre
16.02-B-II-b-2	La ripartizione richiamata con un asterisco e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 06. prosciutto cotto 16. altri prosciutti (compresi quelli di spalla) 18. contenenti altre carni o frattaglie della specie suina 21. contenenti carni o frattaglie della specie bovina
23.02-A-I-a	Il numero 01 è sostituito con due asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 08. contenenti in peso più del 25 % di amido 09. altri
23.02-A-I-b	Il numero 02 è sostituito con tre asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 13. contenenti in peso più del 25 % di amido 14. altri
23.02-A-I-c	Il numero 03 è sostituito con quattro asteriscbi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina 16. contenenti in peso più del 25 % di amido 17. altri
23.03-A-I-d	Il numero 04 è sostituito con cinque asteriscbi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 19. contenenti in peso più del 25 % di amido 20. altri
23.02-A-I-e	Il numero 05 è sostituito con sei asteriscbi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 21. contenenti in peso più del 25 % di amido 22. altri
23.02-A-I-f-1	Il numero 06 è sostituito con sette asteriscbi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 23. contenenti in peso più del 25 % di amido 24. altri
23.02-A-I-f-2	Il numero 07 è sostituito con otto asteriscbi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 25. contenenti in peso più del 25 % di amido 26. altri
23.02-A-I-g	Il numero 10 è sostituito con nove asteriscbi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 29. contenenti in peso più del 25 % di amido 30. altri
23.02-A-II	Il numero 11 è sostituito con dieci asteriscbi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 33. contenenti in peso più del 25 % di amido 36. altri
23.02-B	Il numero 18 è sostituito con undici asteriscbi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 39. di cereali 40. di legumi
23.07-B-I	Il numero 04 è sostituito con quattro asteriscbi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 02. contenenti cereali e prodotti delle voci 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 23.02-A-I, 23.02-B-I, e di contenuto in peso, di amido: inferiore o uguale a 10% 03. idem: superiore a 10% e inferiore o uguale a 30 % 08. idem: superiore a 30 % e inferiore o uguale a 50 % 09. idem: superiore a 50 % 11. altri
23.07-B-II	La ripartizione richiamata con tre asteriscbi e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 06. mangimi misti di farine o polveri di pesce, crostacei e molluschi, con farine o polveri di carni o frattaglie 14. integratori contenenti cereali o prodotti delle voci 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 23.02-A-I, 23.02-B-I, e di contenuto in peso, di amido: inferiore o uguale a 10 % 15. integratori contenenti cereali o prodotti delle voci 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 23.02-A-I, 23.02-B-I, e di contenuto in peso, di amido: superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % 16. integratori contenenti cereali o prodotti delle voci 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 23.02-A-I, 23.02-B-I, e di contenuto in peso, di amido: superiore a 30 % e inferiore o uguale a 50 % 17. integratori contenenti cereali o prodotti delle voci 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 23.02-A-I, 23.02-B-I, e di contenuto in peso, di amido: superiore a 50 % 20. integratori altri 21. mangimi integrati contenenti cereali o prodotti delle voci 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 23.02-A-I, 23.02-B-I, e di contenuto in peso, di amido: inferiore o uguale a 10 % 22. idem: superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % 23. idem: superiore a 30 % e inferiore o uguale a 50 % 24. idem: superiore a 50 % 27. mangimi integrati, altri 28. condimenti e preparazioni, contenenti cereali o prodotti delle voci 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 23.02-A-I, 23.02-B-I, e di contenuto in peso, di amido: inferiore o uguale a 10 % 29. idem: superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % 30. idem: superiore a 30 % e inferiore o uguale a 50 % 31. idem: superiore a 50 % 34. condimenti e preparazioni, altri

Voci doganali	Modificazioni alla nomenclatura statistica
55.09-B	Tutte le indicazioni statistiche delle sottoposizioni di questa V.D. 55.09-B, e cioè dal n. 65 al n. 99, devono essere precedute da uno zero in modo da diventare 065, 066, . . 099
58.01-C-III	Il numero dodici è sostituito con quattro asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 10. di cotone 12. altri
58.02-B	La ripartizione richiamata con tre asterischi e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 15. di lana o di peli fini 16. di cotone 18. altri
58.03	Il numero 00 è sostituito con cinque asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 01. di cotone 04. altri
61.03-B-II	La ripartizione richiamata con cinque asterischi e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 06. di seta 18. di cotone: camice e camicette 07. di cotone: altri
61.03-B-III	La ripartizione richiamata con sei asterischi e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 08. invariato 09. invariato 10. invariato 11. invariato 13. di cotone: camice o camicette 12. di cotone: altri 15. invariato
70.10-B-I-b	La ripartizione richiamata con un asterisco e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 08. recipienti: di più di litri 2,60 09. recipienti: di litri 2,60 o meno ma più di 0,30 10. recipienti: di litri 0,30 o meno 12. tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura
74.01-B	La ripartizione richiamata con un asterisco e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 02. metalline cuprifere (matte) 03. rame da affinazione 05. rame raffinato, in pani, lingotti, ecc.: non in lega 06. rame raffinato, in pani, lingotti ecc.: in lega 09. cascami e rottami
75.01-B	La ripartizione richiamata con un asterisco e riportata a piè di pagina è modificata come segue: 02. nichelio greggio, non in lega 03. nichelio greggio, in lega contenente più del 10 % ma meno del 50 % di nichelio 04. nichelio greggio, in lega contenente 50 % o più di nichelio 05. cascami e rottami
76.01-A-II	Il numero 02 è sostituito con tre asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 03. non in lega 04. in lega
77.01-A	Il numero 01 è sostituito con un asterisco richiamante la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 01. non in lega 02. in lega
78.01-A	Il numero 01 è sostituito con tre asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 01. piombo d'opera 02. piombo raffinato 03. piombo in lega
84.17-D-II	Il numero 15 è sostituito con cinque asterischi richiamanti la seguente distinzione da riportare a piè di pagina: 15. (n). macchine 14. parti e pezzi staccati
84.59-E-II-1-2-ee	I due asterischi della corrispondente ripartizione sono soppressi.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(1069)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini generali doganali Vercelli » ad ampliare il Magazzino generale da essa gestito in Vercelli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1957, con il quale la S. p. A. Magazzini generali doganali Vercelli, con sede in Milano, piazza Pio XI n. 5, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Vercelli, regione Geradadda (oltre Bivio Sesia), un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 2 aprile 1962, con la quale la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il suddetto Magazzino generale con un capannone di recente costruzione;

Visti i documenti che corredano l'istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Società espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli con la deliberazione n. 163, del 5 aprile 1962;

Considerato che la Società istante ha rinunciato al servizio doganale in via permanente presso il Magazzino generale e si è obbligata a richiederlo di volta in volta, fornendo i mezzi necessari al regolare espletamento delle operazioni doganali;

Decreta:

Art. 1.

La S. p. A. Magazzini generali doganali Vercelli, con sede in Milano, piazza Pio XI n. 5, è autorizzata

ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Vercelli, regione Geradadda (oltre bivio Sesia), con un capannone di recente costruzione delle dimensioni di metri 19 x 30 x 7, con un volume utilizzabile di circa metri cubi 3.500, meglio descritto nella planimetria e nella relazione di perizia allegate all'istanza citata nelle premesse.

In detto capannone potranno essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1963

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Approvazione di una opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, in una rendita vitalizia su due teste parzialmente reversibile, da applicare alle forme di tipo misto.

Roma, addì 20 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 31 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1963, registro n. 1, foglio n. 316, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal comune di Catanzaro avverso la decisione, in data 13 giugno 1958, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro accolse il ricorso gerarchico prodotto dalla signora Costantino Filomena contro la mancata esecuzione da parte del sindaco di Catanzaro, della decisione in data 18 ottobre 1957, con la quale l'anzidetta Giunta provinciale amministrativa accolse il precedente ricorso gerarchico della ricorrente contro il provvedimento del Comune che le negò la richiesta aggiunta delle voci « vini in fiaschi, salse in scatola e marmellate in scatole », alla licenza di commercio in suo possesso.

(1198)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Taranto per il quartiere Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1963, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 118, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Taranto per il quartiere Italia.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1076)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sondalo (Sondrio)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1963, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 200, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sondalo (Sondrio).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(979)

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sondrio.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1819 in data 15 febbraio 1963 l'ing. Giulio Carugo, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sondrio e il rag. Riccardo Bordoni, è stato nominato vice presidente dell'Ente stesso.

(1007)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1814 in data 15 febbraio 1963, i signori Luigi Contenti e Gaddo Mechi sono stati confermati rispettivamente nelle cariche di presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia.

(1008)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 « Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la categoria dei lavoratori a domicilio », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 gennaio 1963, il contributo base per l'assicurazione contro la tubercolosi (col. 4), per le classi di contribuzione dalla 13ª alla 19ª, leggasi L. 4 anzichè L. 3.

Analogamente, il contributo base per l'assicurazione contro la disoccupazione (col. 5) per le classi 9ª e 10ª, leggasi L. 3 anzichè L. 2.

Infine, il titolo di cui alle colonne 8ª e 9ª deve leggersi « Fondo adeguamento pensioni » anzichè « Fondo abbonamento pensioni ».

(1192)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 24 gennaio 1963 « Determinazione e modalità di ripartizione fra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, previsti per i ricoveri in regime assicurativo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1963, a pagina 950, l'art. 4 deve iniziare con le parole « I compensi fissi per i ricoverati in corsia comune di ammalati tubercolotici sono stabiliti come segue: ».

(1174)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Montorio al Vomano (Teramo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60336 del 21 febbraio 1963 l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Montorio al Vomano (Teramo) di un'area edificatoria sita in Montorio al Vomano del periziato valore di L. 3.528.000, della superficie di mq. 1960, composta di due quote di terreno individuate catastalmente come segue:

1) particella n. 229, foglio di mappa n. 19, riportata nel nuovo catasto terreni alla particella n. 3328 (mq. 1000);

2) particella n. 230, foglio di mappa n. 19, riportata nel nuovo catasto terreni alla partita n. 3216 (mq. 960), confina a sud con l'Istituto autonomo per le case popolari ed eredi Partenza Pietro, ad est D'Emidio Umberto, ad ovest con Di Fabrizio Gaetano ed a nord con la strada comunale di Pietrastozza. Su tale ultima quota grava una servitù attiva di passaggio, esercitata a mezzo di strada privata, servitù che deve essere trasferita unitamente alla quota di terreno e che costituisce condizione sine qua non per il trapasso di proprietà.

(1151)

Autorizzazione all'Istituto « Piccole suore della Sacra Famiglia » ad istituire il corso di abilitazione a funzioni direttive presso la Scuola-convitto professionale « San Carlo » per religiose infermiere annessa alla Casa di cura « Augusto Murri », Villa Verde di Bologna.

Con decreto n. 300.7.II.13/4.2886 in data 1° febbraio 1963 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Piccole suore della Sacra Famiglia » viene autorizzato ad istituire il corso di abilitazione a funzioni direttive presso la Scuola-convitto professionale « San Carlo » per religiose infermiere annessa alla Casa di cura « Augusto Murri », Villa Verde di Bologna.

(1152)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia ad accettare una donazione in danaro

Con decreto ministeriale n. 300.8/60216 del 19 febbraio 1963 l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal sig. Luigi Biondo Sangiorgi di L. 85.000.000 (ottantacinquemilioni) da impiegarsi per la costruzione di un asilo permanente e scuola di puericultura da realizzare nell'area della Feliciuzza, su terreno messo a disposizione dall'Amministrazione dell'Ospedale civico e Benefratelli, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 332 del 22 gennaio 1962. Detta donazione viene effettuata anche sotto condizioni particolari riguardanti la direzione dei lavori, gli appalti e commesse per le forniture, nonchè l'intestazione « Asilo permanente e scuola di puericultura Luigi Biondo ».

(1150)

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad istituire una scuola professionale per infermiere presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

Con decreto 300.7.II.AG.42/2635, in data 3 gennaio 1963 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere, senza obbligo d'internato per le allieve, presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

(1105)

Autorizzazione agli Istituti ospitalieri di Cremona ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, presso gli Istituti medesimi.

Con decreto 300.7.II.26/2.2710, in data 1° febbraio 1963 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, gli Istituti ospitalieri di Cremona sono autorizzati ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, a corso triennale, con sede presso gli Istituti medesimi.

(1106)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Alto Valeggio e riduzione del comprensorio del Consorzio di bonifica Alto Agro Voltese.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1962, registrato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 1963 al registro n. 3, foglio 86, è stato disposto l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Alto Valeggio con l'aggregazione di una zona in destra Mincio, della superficie di ettari 456.04.16, e, sulla base della convenzione 24 settembre 1958, la riduzione del comprensorio del Consorzio di bonifica Alto Agro Voltese da Ha. 1733.88.47 ad Ha. 1458.40.60.

(1006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di laurea

Il dott. Devito Nicolò, nato a Bitetto il 23 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Bari l'8 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(1149)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese (Palermo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 5 luglio 1957, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Termini Imerese (Palermo) e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375;
Visto il proprio provvedimento in data 17 ottobre 1959, col quale il rev. sac. Cosimo Arena è stato nominato commissario liquidatore del predetto Monte;
Considerato che il suddetto commissario ha declinato lo incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Paolo Giambelluca è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Termini Imerese (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del rev. sac. Cosimo Arena.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1963

Il Governatore: CARLI

(1171)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone (Messina), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 maggio 1943 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone (Messina) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375;
Visto il proprio provvedimento in data 9 giugno 1960, col quale il dott. Giuseppe Raneri è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;
Considerato che il predetto commissario ha declinato lo incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Giuseppe Raneri.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1963

Il Governatore: CARLI

(1172)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Concorso a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale direttivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto presidenziale interno n. 24 del 10 settembre 1956, concernente il regolamento sullo stato giuridico ed economico del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale direttivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale stabiliti dal regolamento citato nelle premesse.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
1) essere in possesso di una delle seguenti lauree: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere;
2) essere comunque in servizio di ruolo nella carriera direttiva di pubbliche Amministrazioni oppure avere almeno conseguito l'idoneità in un concorso della carriera medesima nell'ultimo triennio;
3) non avere oltrepassato l'età di 30 anni alla data del presente bando, salvo le maggiorazioni di legge.
Per coloro che provengano da una pubblica Amministrazione il limite di età sarà aumentato, oltre che per le eventuali maggiorazioni sopra citate, di altrettanti anni quanti sono quelli da essi trascorsi in servizio di ruolo nell'Amministrazione di provenienza; detto limite non potrà comunque superare il 40° anno;
4) essere cittadini italiani;
5) avere il godimento dei diritti politici;
6) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;
7) essere di sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempre che non siano motivo d'impedimento al normale esercizio delle funzioni proprie della qualifica, a cui il candidato aspira.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, fatta eccezione per l'età, il quale requisito dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, secondo quanto stabilito al punto 3 primo comma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, sottoscritte dagli aspiranti e indirizzate al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Ufficio personale, debbono essere fatte pervenire al Segretariato stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:
a) le generalità;
b) la data, il luogo di nascita e il domicilio;
c) l'Amministrazione nella quale prestano servizio o gli estremi del concorso nel quale hanno conseguito quanto meno la idoneità;
d) i titoli di studio posseduti, specificando l'Università o l'Istituto universitario, presso il quale hanno conseguito la laurea e in quale data;
e) se siano coniugati, indicando, nell'affermativa, le generalità, la data ed il luogo di nascita del coniuge;
f) in quali delle lingue estere obbligatorie, indicate nel successivo art. 4, intendono sostenere le relative prove;
g) se intendono sostenere la prova in una o entrambe le lingue estere facoltative, pure indicate nel successivo art. 4.

Gli aspiranti che abbiano superato l'età di 30 anni, debbono indicare in base a quale titolo possono essere ammessi al concorso ed allegare alla domanda i relativi documenti giustificativi.

Gli aspiranti debbono, inoltre, allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza.

Non si terrà conto delle domande, che, per qualsiasi motivo pervengano oltre il termine stabilito oppure non siano, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

L'Amministrazione, dopo l'esito favorevole degli esami, sottoporrà i candidati alla visita di una Commissione medicocollegiale.

Art. 4.

Gli esami consteranno di quattro prove scritte e di una orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1) svolgimento di un tema di cultura generale;

2) svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo;

3) traduzione dall'italiano di un brano di senso compiuto (su argomenti vari) in due delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco.

Per le prove di traduzione sarà ammesso l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile e procedura civile; economia politica e scienza delle finanze; elementi di diritto penale e procedura penale: nozioni di diritto ecclesiastico; diritto del lavoro; legge e regolamento di contabilità generale dello Stato;

b) storia contemporanea (dal 1860 ad oggi) e geografia fisica, economica e politica;

c) lingue estere obbligatorie: quelle che hanno costituito oggetto delle prove scritte;

lingue estere facoltative: spagnola e portoghese.

La prova orale delle lingue consisterà in un colloquio su argomenti vari, nel quale i candidati dovranno dimostrare la piena padronanza delle lingue stesse.

Art. 5.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine i concorrenti, nell'ordine del loro collocamento nella graduatoria, saranno invitati a produrre i documenti di rito, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data del giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta.

Art. 6.

Coloro che saranno risultati vincitori, verranno assunti in servizio e sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova potrà essere prorogato di un altro anno.

Solo dopo che gli interessati abbiano superato la prova, saranno nominati in ruolo con provvedimento del Segretario generale, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dell'identico trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere.

Il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

I servizi prestati eventualmente presso le Amministrazioni dello Stato saranno valutati agli effetti dell'anzianità utile per il trattamento di quiescenza, ma non a quelli giuridici e di carriera.

Art. 7.

Il regolamento, che detta le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei funzionari del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, potrà essere consultato dagli aspiranti presso l'Ufficio personale del Segretariato generale stesso (via della Dataria, n. 96, piano primo).

Roma, addì 25 febbraio 1963

Il Segretario generale: Paolo STRANO

(1207)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10
visus binoculare = 10/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politci;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali) copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva;

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione.

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1963

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 19 Difesa-Marina, foglio n. 18. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto

(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica . . .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicu- Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo - Del Rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e atti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenni sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffraggio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza, acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminari - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica. Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;
b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;
c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;
b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;
c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici;

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;
b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;
c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;
b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;
c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;
b) la distribuzione della ricchezza;
c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;
b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinamento e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;
b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche.
b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;
b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche Comunicazioni e commercio. I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio:

b) L'Oceania: Caratteristiche del continente australiano e delle isole Popolazione La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico. ROMA

Io sottoscritto
nato a (provincia di .)
il . appartenente al Distretto militare di . residente a (1)
(provincia di . .) Via .
n. , chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 5 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitnerie di porto ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 4 marzo 1963.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .,

di non avere riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università o Istituto superiore nell'anno .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .,

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. . . . ., li .
(data)

Firma

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6)
(data)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1109)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la costituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina, e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina - oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina Militare e due anni di navigazione su navi della Marina Militare o Mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e

Scientifici - Divisione Stato Giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero: se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento.

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari, certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale

degli ufficiali dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico), o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1963

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 19 Difesa-Marina, foglio n. 17. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(*D. P. 18 luglio* 1949, *n.* 674 Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota. A. I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi . Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime Rischi assicurati - Il sinistro Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo Del rimorchio La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari - Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine ed i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Accentramento e decentramento Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa Organi e uffici Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri I Ministri I Ministeri Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale Il Consiglio di Stato Ordinamento Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale Le Regioni La Provincia Il Comune Elementi costitutivi Fini Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri Il Governo rappresentativo Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo L'elettorato Suffragio universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo Composizione - Funzioni Ordinanze e decreti Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico — Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto Stato di famiglia: parentela, affinità Sede giuridica della persona Assenza e dichiarazione di morte presunta Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà Gli organi Matrimonio Filiazione Tutela Curatela Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali Le cose La proprietà Usufrutto, uso e abitazione Servitù - Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni dal contratto Il contratto: nozione e specie Elementi del contratto Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire La legge penale Codice e leggi speciali La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria Degli atti di istruzione preliminari - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene Nozioni di pena - Pene principali e accessorie Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro La divisione del lavoro La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni — Teoria della domanda e dell'offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale Libertà di commercio Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre Coordinate geografiche;

b) L'Italia Configurazione fisica Popolazione Agricoltura e Industria - Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra Scale di riduzione Varie specie di carte Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Test 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Test 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Test 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto nautico di . . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

di avere conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentato capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. . . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1110)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a quarantacinque posti di ispettore in prova nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1962, n. 1125.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1962, n. 1125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 15 dicembre 1962, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a quarantacinque posti di ispettore, citato nelle premesse avranno luogo a Roma, alle ore 8,15 dei giorni 27, 28 e 29 marzo 1963, presso la sala conferenze del Collegio degli ingegneri ferroviari italiani, in via Giolitti, 34.

Roma, addì 23 febbraio 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(1229)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.